COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

DETERMINA N° 97 DEL 24/03/2023

AREA TECNICA

Servizio Amministrativo d'Area e Pianificazione Patrimonio Toponomastica

Oggetto: SERVIZIO FINALIZZATO ALLO SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEL PUNTO DI ACCESSO IN FIBRA (PALF) PRESENTE ALL'INTERNO DEL MUNICIPIO – PALAZZO SALIMBENI – ALL'ESTERNO DELLO STESSO AL FINE DI CONSENTIRE GLI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - AFFIDAMENTO

Il Direttore dell'Area

Visti:
-il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i (artt. 107, 109, 183);
-il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i (artt. 4, 13 e seguenti);
-lo Statuto Comunale (Capo III, artt. 33 e seguenti);
-il vigente Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
-il vigente Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

Richiamato l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. che attribuisce ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Richiamate le deliberazioni di:

- Consiglio Comunale n. 62 in data 30/12/2022 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023-2025;
- Consiglio Comunale n. 68 in data 30/12/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il periodo 2023-2025;
- Giunta Comunale n. 5 del 19/01/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;

Premesso che:

- nel maggio 2012 il territorio comunale è stato interessato dagli eventi sismici che hanno determinato l'inagibilità parziale del Palazzo municipale e dell'ala che ospitava l'ex Asilo Perla Verde, con il conseguente trasferimento degli uffici e dei servizi comunali in altre sedi;
- l'Amministrazione comunale ha pertanto deciso di procedere alla riqualificazione dell'intero complesso, attraverso la progettazione e l'esecuzione dei necessari interventi per il ripristino dell'agibilità e facendo richiesta dei contributi messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna per il ripristino delle opere pubbliche colpite dal sisma;

Richiamata la:

- determina dirigenziale n. 402 del 15/12/2022, con la quale tra l'altro si approvava il progetto definitivo-esecutivo per i lavori finalizzati al recupero del palazzo municipale;
- determina dirigenziale n. 403 del 15/12/2022, con la quale tra l'altro si dava mandato all'ala centrale unica di committenza di indire una procedura di gara finalizzata all'affidamento degli interventi di cui sopra;
- determina dirigenziale n. 73 del 02/03/2023, con la quale tra l'altro aggiudicava l'appalto dei lavori relativi al "Ripristino con miglioramento sismico di Palazzo Salimbeni e di recupero e rifunzionalizzazione dell'ala del complesso municipale ex asilo Perla Verde";

Dato atto che attualmente all'interno degli spazi che saranno oggetto di restauro e risanamento conservativo sono presenti i locali ospitanti il CED, infrastruttura utilizzata dagli uffici comunali del Comune di Nonantola;

Vista:

- la necessità di traslocare il CED per il tempo utile a consentire le lavorazioni necessarie al recupero del palazzo municipale, eliminando ogni impedimento al cantiere;
- la determina di affidamento n. xx del xxxxx con la quale si affidava il servizio di cui al punto precedente, ivi compreso il posizionamento di un apposito shelter esterno;

Richiamato l'art. 16 del D. Lgs. n. 175/2016 avente come oggetto "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" ed in particolare il comma 1 che così recta:

- "1. Le società *in house* ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

Richiamato l'art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 avente come oggetto "Codice degli appalti e delle concessioni" che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di potere affidare appalti nei confronti di società che rispettano il modello di società denominato *in house* providing, conformemente ai principi e agli indici identificativi stabiliti nell'ordinamento comunitario e in particolare le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

Richiamato altresì l'art. 192 del medesimo Codice dei contratti pubblici vigente in Italia il quale prevede quanto segue:

- "1. E' istituito presso ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. LAutorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di

apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.

- 2. Ai fini dell'affidamento *in house* di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
- 3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013. n. 33. in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162";

Richiamata la nota della Regione Emilia Romagna n. 12193 del 30/11/2017, con la quale la Regione segnala che:

- ai sensi dell'art. 192 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016) è stato istituito presso l'ANAC, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza,
- l'iscrizione all'elenco è disposta da ANAC, a seguito di presentazione di apposite domande di iscrizione, da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici, a conclusione delle verifiche previste,
- secondo quanto definito dalle Linee guida n. 7 approvate da ANAC (delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 successivamente aggiornata con delibera n. 951 del 20 settembre 2017) ed in particolare dal punto 4.3, in presenza di società pluri-partecipate, nei cui confronti viene esercitato un controllo analogo congiunto, ai sensi dell'art. 2 c. 1 del TU 175/2016, deve essere presentata una sola domanda di iscrizione riferita a tutti i soggetti interessati;

Ricordate le linee guida ANAC n. 7 di attuazione del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recanti "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, che operano mediante affidamenti diretti, nei confronti di proprie società in house, previsto dall'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016;

Considerato che Lepida S.p.A. rispetta tutte le condizioni di cui al sopracitato art. 5 del Codice dei contratti pubblici vigente per la configurazione del modello di governance di società in house providing e nello specifico:

- a) gli enti soci esercitano nei confronti di Lepida S.p.A., per il tramite del Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento, un controllo analogo a quello che le Amministrazioni socie esercitano sui propri servizi;
- b) l'89% delle proprie attività viene erogato nei confronti degli enti pubblici che la controllano, come risulta dalla Relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2428 c.c. per il Bilancio consuntivo al 31/12/2017;
- c) il capitale sociale della società è interamente sottoscritto da 436 enti pubblici, come risulta dalla Relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2428 c.c. per il Bilancio consuntivo al 31/12/2017;

Vista la Legge Regionale n. 11/2004 che attribuisce a Lepida S.p.a. il ruolo esclusivo nella realizzazione di infrastruttura di rete a "banda larga" e la individua quale strumento esecutivo e servizio tecnico degli enti soci, al fine di assicurare le funzioni di sevizio pubblico nello sviluppo della società dell'informazione;

Premesso che:

- con contratto di servizio in data 21 dicembre 2007 la società Lepida S.p.A. ha ricevuto dalla Regione Emilia Romagna la concessione dell'uso esclusivo e della gestione della rete "Lepida" per il periodo 21 dicembre 2007 - 31 dicembre 2009, successivamente portato fino al 31 dicembre 2023,
- la società Lepida S.p.A. detiene pertanto il diritto all'uso esclusivo della infrastruttura per i fini definiti nel proprio statuto ed è titolare dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni per la gestione della rete,
- i Comuni appartenenti all'Unione Comuni del Sorbara e degli Enti ad essa aderenti sono soci della medesima società Lepida S.p.A. che in seguito alla trasformazione eterogenea si è trasformata in Lepida Società consortile per Azioni (S.c.p.A.);

Rilevato che:

- il CED è collegato alla rete tramite un PALF in gestione alla società *in house* LEPIDA S.c.p.A.;
- LEPIDA S.c.p.A. con nota prot. assunta al n. 2984 del 02/02/2023, ha presentato l'*"Offerta per spostamento provvisorio del PALF Comune di Nonantola (Anno 2022). (cod.prog. 21-RET-456)* per € 3.153,24;
- che detto servizio è subordinato alla fornitura da parte della committenza di apposito shelter, di cui è già stato affidato il servizio con la determina sopra richiamata;

Ritenuto pertanto che sussistono le condizioni per procedere all'affidamento diretto *in house* alla società Lepida S.c.p.A. per il servizio di spostamento provvisorio del PALF attualmente presente in municipio, sulla base dell'offerta sopra richiamata;

Considerato che l'affidamento *in house* in questione risulta conveniente per le seguenti motivazioni:

- il mancato ricorso al mercato elettronico è giustificato in funzione del fatto che la Regione Emilia-Romagna ha affidato a Lepida S.c.p.A. la progettazione, la realizzazione e la messa a disposizione della Community Network degli Enti locali, a cui il Comune di Nonantola ha aderito;
- Lepida S.c.p.A. ha beneficiato di consistenti investimenti pubblici per potenziare la rete infrastrutturale e creare sistemi integrati tra gli enti locali, consentendo così di mettere a regime e in rendita i finanziamenti pubblici appositamente destinati;

Ricordato che l'importo pari ad € 3.153,24 *(regime di esenzione Iva ai sensi dell'art.10,co.2 del DPR 633/1972)* è già stato impegnato al capitolo 12682 "INTERVENTI DI RIPRISTINO DANNI SISMA FINANZIATI DA RISTORO IMU FABB.INAGIBILI E RETROCESSIONE TAGLI SPENDING PER GLI ANNI 2017/2020" del Bilancio di previsione anni 2023-2025, esercizio 2023, (IMP. 2023-1)

Vista la L. 136/2010, inerente le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ed avente indicazioni operative nelle Determinazioni n. 8 del 18 Novembre 2010 e n. 10 del 22 Dicembre 2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici;

Vista la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici che, al paragrafo 3.6, esclude dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che

le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house); ciò in quanto, come affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tale caso assume rilievo la modalità organizzativa dell'ente pubblico, risultando non integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto per difetto del requisito della terzietà;

Considerato che il contratto oggetto della presente determinazione, rientrante nel caso previsto dal paragrafo 3.6 della determinazione 4/2011 di cui al precedente capoverso, è da intendersi escluso dall'ambito di applicazione della tracciabilità di cui alla L. 136/2010;

Precisato che trattandosi di affidamento in house, ai sensi della Determinazione ANAC n. 4/2011, così come modificata dalla Determinazione n. 556 del 31 maggio 2017 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, non sussiste l'obbligo di acquisire il DURC in quanto viene rilevato, come da giurisprudenza ormai consolidata, che per le prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house) "assume rilievo la modalità organizzativa dell'ente pubblico, risultando non integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto per difetto del requisito della terzietà";

Dato atto che:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 241/1990 è il geom. Gianluigi Masetti Responsabile dell'Area Tecnica, come da poteri conferitigli dal Decreto Sindacale prot. n. 35355 del 23/12/2021;
- non sussistono le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n. 39/2013;
- il medesimo Responsabile del Procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli eventuali obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 riguardante la "Trasparenza Amministrativa";
- il sottoscritto Direttore d'Area ha preliminarmente verificato l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e non si trova, dunque, in posizione di conflitto di interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dell'art. 7 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali;

Accertato ai sensi dell'art. 9, c.1, lett. a), numero 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile del Servizio Finanziario la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto altresì che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183, comma 7 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267).

DETERMINA

1. di prendere atto dell'offerta economica pervenuta a protocollo n. 2984 del 02/02/2023 da parte di LEPIDA S.c.p.A., contenente le condizioni di fornitura;

2. di approvare la condizioni di fornitura allegate all'offerta sopra richiamate;

3. di affidare direttamente alla società *in house* Lepida S.c.p.A., il servizio per lo spostamento provvisorio del PALF Comune di Nonantola per l'importo complessivo € 3.153,24 *(regime di esenzione Iva ai sensi dell'art.10,co.2 del DPR 633/1972)*;

4. di dare atto che la spesa di € 3.153,24 *(regime di esenzione Iva ai sensi dell'art.10, co.2 del DPR 633/1972)* per il servizio di cui sopra, è finanziata con fondi propri del bilancio comunale al capitolo 12682 "INTERVENTI DI RIPRISTINO DANNI SISMA FINANZIATI DA RISTORO IMU FABB.INAGIBILI E RETROCESSIONE TAGLI SPENDING PER GLI ANNI 2017/2020" del Bilancio di previsione anni 2023-2025, esercizio 2023, (IMP. 2023-1);

5. di procedere, in relazione al presente provvedimento, alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale, ai sensi dell'art. 1 comma 32 legge 190/2012.

Il Direttore dell'Area
Geom. Gianluigi Masetti
Sottoscritto digitalmente